



CITTA' DI CASTEL DI SANGRO (AQ)

Regno delle Due Sicilie - Carlo III - Privilegio del 20 ottobre 1744
Medaglia di bronzo al Valore Civile

COPIA

DELIBERAZIONE

N. 65

del 29/09/2017

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza straordinaria in 1° Convocazione
Seduta pubblica

OGGETTO:

REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175, COME MODIFICATO DAL DECRETO LEGISLATIVO 16 GIUGNO 2017, N. 100 - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONI POSSEDUTE - INDIVIDUAZIONE PARTECIPAZIONE DA ALIENARE - DETERMINAZIONI PER ALIENAZIONE.

L'anno DUEMILADICIASSETTE, addì VENTINOVE del mese di SETTEMBRE alle ore 18:20 nella sala delle adunanze consiliari, a seguito di convocazione disposta dal Presidente e debitamente notificata a tutti i Consiglieri, si è riunito a seduta il Consiglio Comunale.

Risultano presenti:

COGNOME E NOME	PRESENTI	ASSENTI
CARUSO Angelo - Sindaco	X	
CASTELLANO Franco - Consigliere Comunale	X	
UZZEO Vincenzo - Consigliere Comunale		X
ACCONCIA Enia - Consigliere Comunale	X	
LIBERATORE Andrea - Consigliere Comunale		X
MUROLO Umberto - Consigliere Comunale	X	
D'AMICO Michela - Consigliere Comunale	X	
ETTORRE Luciana - Consigliere Comunale	X	
CIMINI Anna Rita - Consigliere Comunale	X	
FIORITTO Alfredo - Consigliere Comunale	X	
DELL'EREDE Raffaella - Consigliere Comunale	X	
CARNEVALE Diego - Consigliere Comunale	X	
MARINELLI Daniele - Consigliere Comunale	X	

Partecipa il Segretario Generale MARISA D'AMICO, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il Presidente, MICHELA D'AMICO, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'ordine del giorno in oggetto riportato.

Successivamente all'apertura della seduta è entrato il Consigliere Andrea Liberatore. Sono presenti n. 12 (dodici) Consiglieri comunali.

La Presidente del Consiglio, dopo l'intervento fatto dal Capogruppo Fioritto sull'argomento, passa la parola al Sindaco Caruso.

Il Sindaco fa presente che, dalla ricognizione imposta dalla Legge Madia, risulta che il Comune di Castel di Sangro detiene quattro partecipazioni societarie. Stigmatizza le affermazioni fatte rispetto alla scarsa qualità dei servizi offerti da COGESA S.p.A. e S.A.C.A. S.p.A. sottolineando, al contrario, gli importanti risultati ottenuti dalle stesse. Con particolare riferimento alla Società S.A.C.A., porta all'attenzione del Consiglio gli innumerevoli interventi di miglioramento delle reti del servizio idrico, come l'ampliamento in corso del depuratore, e ringrazia pubblicamente chi si è adoperato nel corso dell'estate al fine di assicurare la continuità del servizio. Sottolinea come per il Servizio idrico integrato e per il Ciclo integrato dei rifiuti la normativa regionale preveda la istituzione di ambiti unici, in ordine ai quali bisogna assicurare la partecipazione alle decisioni ed invita a non affidarsi a posizioni precostituite. In merito alla Castel di Sangro Servizi S.r.l. afferma che si tratta di una società a totale partecipazione del Comune che assicura servizi a condizioni vantaggiose, sottolineando la qualità del personale e dei servizi offerti. Fa riferimento all'impegno profuso dall'Amministratore Unico Pallotta. Evidenzia infine la necessità di un rafforzamento di tale importante realtà, anche al fine di dare certezze. Spiega che il Consorzio P.M.I., per il quale è prevista la alienazione della partecipazione detenuta, ha avuto origine da una di quelle attività iniziate nel 2003, organizzate e condivise con il comparto degli artigiani locali, nell'ambito del PAAP. Fa presente che il Consorzio si assunse l'onere di cofinanziare la realizzazione della struttura che nel tempo ha avuto anche l'onore di ospitare la Facoltà di ingegneria dell'Aquila, dopo il sisma del 2009. Evidenzia l'importanza per il territorio della presenza di un centro di formazione professionale e che ciò deve essere motivo di orgoglio. Infine esprime vicinanza rispetto a chi svolge funzioni pubbliche ed assicura il sostegno del Comune.

Fioritto Alfredo afferma che il Consorzio P.M.I. sarà una struttura privata alla quale il Comune dovrà rapportarsi secondo le regole del diritto amministrativo. Rispetto alla Castel di Sangro Servizi chiede che si chiarisca cosa dovrà fare in futuro, auspicando che possa continuare a vivere al fine di dare una prospettiva ai dipendenti.

Dell'Erede Raffaella sottolinea l'importanza della Scuola in materia di formazione, soprattutto per alcuni settori quali quello del turismo. Sostiene di essere d'accordo con le affermazioni fatte, con i dovuti distinguo, a seconda dei soggetti che operano in un campo così delicato.

CIO' PREMESSO

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che:

- il D.Lgs. 19 agosto 2016, n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18 della Legge 7 agosto 2015, n. 124, come integrato e modificato dal Decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100 (di seguito indicato "Decreto correttivo") reca *il Testo unico in materia di Società a partecipazione pubblica* (T.U.S.P.);
- ai sensi dell'art. 24, comma 1, del predetto Decreto, le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche alla data di entrata in vigore del medesimo decreto, non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, ovvero che non soddisfino i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, o che ricadano in una delle ipotesi di cui all'art. 20, comma 2, sono alienate o sono oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2;

- ciascuna amministrazione pubblica è tenuta, entro il 30 settembre 2017, ad effettuare, con provvedimento motivato, la ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni detenute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;

PRESO ATTO che il Comune di Castel di Sangro detiene le seguenti partecipazioni dirette:

1. Castel di Sangro Servizi S.r.l. - partecipazione totalitaria (100%);
2. Consorzio P.M.I. Alto Sangro - Soc. Cons. a r.l. - partecipazione pari al 25,86%;
3. S.A.C.A. Servizi Ambientali Centro Abruzzo S.p.A. - partecipazione pari al 5,26%;
4. COGESA S.p.A. - partecipazione pari allo 0,083% (n. 1 azione);

PRESO ATTO altresì che il D.Lgs. n. 175/2016 e ss.mm.ii., all'art. 2, intende quale partecipazione indiretta *la partecipazione in una società detenuta da un'amministrazione pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo da parte della medesima amministrazione pubblica;*

CONSIDERATO che, ai sensi del predetto T.U.S.P. (cfr. art. 4, c. 1) le Pubbliche amministrazioni, ivi compresi i Comuni, non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, del T.U.S.P., comunque nei limiti di cui al comma 1 del medesimo articolo:
 - a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi,
 - b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un Accordo di Programma fra Amministrazioni Pubbliche, ai sensi dell'art. 193 del Decreto Legislativo n. 50 del 2016;
 - c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio di interesse generale, attraverso un contratto di Paternariato di cui all'articolo 180 del Decreto Legislativo n. 50 del 2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'art. 17, commi 1 e 2;
 - d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'Ente o agli Enti Pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
 - e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliare, apprestati a supporto di Enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del D. Lgs. n. 50 del 2016;
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";

TENUTO CONTO che, ai fini di cui sopra, devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, del T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

- 1) non hanno ad oggetto attività di produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, di cui all'art. 4, c. 1, T.U.P.S., anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa, come previsto dall'art. 5, c. 2, del Testo unico;
- 2) non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, c. 2, T.U.P.S.;

3) previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.:

- a) partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle due precedenti categorie;
- b) società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
- c) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
- d) partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore ad € 500.000,00 (combinato disposto articoli 20, comma 2, lett. d) e 26, comma 12 - quinquies);
- e) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale, che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti, tenuto conto che per le società di cui all'art. 4, c. 7, D.Lgs. n. 175/2016, ai fini della prima applicazione del criterio in esame, si considerano i risultati di cinque esercizi successivi all'entrata in vigore del Decreto correttivo;
- f) necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
- g) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4, T.U.S.P.;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

RICHIAMATE le norme dell'Ordinamento che disciplinano le funzioni ed i compiti dei Comuni, l'organizzazione e le forme di gestione dell'attività dell'Ente e dei servizi pubblici di interesse generale ed in particolare:

- l'articolo 13 del T.U.EE.LL., che attribuisce al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la popolazione ed il territorio comunale, in particolare nei settori organici dei servizi alla persona e alla comunità, dell'assetto ed utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze e tramite forme di decentramento sia di cooperazione con altri comuni e con la provincia;
- l'art. 112 del T.U.EE.LL. che prevede che gli enti locali, nell'ambito delle rispettive competenze, provvedono alla gestione dei servizi pubblici che abbiano per oggetto produzione di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile delle comunità locali;

VALUTATE pertanto le modalità di svolgimento delle attività e dei servizi oggetto delle società partecipate dall'Ente, con particolare riguardo all'efficienza, al contenimento dei costi di gestione ed alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato;

TENUTO CONTO:

- del miglior soddisfacimento dei bisogni della comunità e del territorio amministrati, a mezzo delle attività e dei servizi resi dalle società partecipate possedute dall'Ente;
- che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato fatto secondo quanto indicato nella Relazione Tecnica allegata alla presente a farne parte integrante e sostanziale;

VISTO l'esame ricognitivo delle partecipazioni dell'Ente, come risultante dalla Relazione tecnica recante "Revisione straordinaria delle partecipazioni - Art. 24 D.Lgs. n. 175/2016 e ss.mm.ii.", allegata quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento (Allegato "A");

DATO CONTO degli esiti della ricognizione effettuata, dettagliati per ciascuna partecipazione detenuta e di seguito riportati:

- partecipazioni riconducibili all'alveo delle casistiche di cui all'art. 4 TUSP:

comma 2, lett. a):

- S.A.C.A S.p.A.
- COGESA S.p.A.

comma 2, lett. d)

- Castel di Sangro Servizi S.r.l.
- Consorzio P.M.I Alto Sangro - Soc. Cons. a r.l.

- partecipazioni che non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2,

Nessuna

- partecipazioni che ricadono in una delle ipotesi di cui all'art. 20, comma 2, dalla lett. b) alla lett. g) del TUSP:

comma 2, lett. d) - Partecipazioni in società che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500.000 euro (art. 26, comma 12 quinquies);

- Consorzio P.M.I. ALTO SANGRO - Soc. Cons. a r.l.

VERIFICATO quindi che:

- in base a quanto sopra, sussistono le condizioni per il mantenimento, senza interventi di razionalizzazione, delle seguenti partecipazioni, in quanto riconducibili alle categorie di cui all'art. 4 ed ai requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, e non ricadenti in una delle ipotesi di cui all'art. 20, comma 2:
 - a) Castel di Sangro Servizi S.r.l. - partecipazione totalitaria (100%);
 - b) S.A.C.A.- Servizi Ambientali Centro Abruzzo S.p.A. - partecipazione pari al 5,26%;
 - c) COGESA S.p.A. - partecipazione pari allo 0,083% (n. 1 azione);
- in base a quanto sopra, sussistono le seguenti motivazioni per la alienazione della sottoindicata partecipazione:
 - a) Consorzio P.M.I. Alto Sangro Soc. Cons. a r.l. - partecipazione diretta del 25,86%,

in quanto la Società, nel triennio precedente, ha conseguito un fatturato medio pari a € 88.454,00, non superiore dunque ad € 500.000,00, ai sensi del combinato disposto degli articoli 20, comma 2, lett. d) e dell'art. 26, comma 12-quinquies, del D.Lgs. n. 175/2016 e ss.mm.ii.;

RILEVATO che, in caso di mancata adozione del presente atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, considerato quanto stabilito dall'art. 21 del D. Lgs. n. 100/2017, il Comune non potrà esercitare i diritti sociali nei confronti della società e – fatti salvi in ogni caso il potere di alienare la partecipazione e gli atti di esercizio dei diritti sociali dallo stesso compiuti – la stessa sarà liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

TENUTO CONTO che la scelta delle modalità operative di alienazione rientra nell'alveo delle facoltà riservate all'Amministrazione, alienazione che deve comunque essere effettuata nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza e non discriminazione;

RITENUTO di dover procedere in base ai seguenti criteri all'alienazione della partecipazione detenuta nel Consorzio P.M.I. Alto Sangro - Soc. Cons. a r.l.:

- alienazione della partecipazione detenuta dal Comune entro un anno dalla data del presente provvedimento;
- tenendo conto del valore a patrimonio netto della partecipazione risultante dall'ultimo Bilancio o secondo criteri di valutazione di maggior vantaggio per l'Amministrazione;
- nel rispetto dei principi di pubblicità trasparenza e non discriminazione, fatto salvo il diritto di prelazione dei soci eventualmente previsto dalla legge o dallo statuto;
- di fare salvi, eccezionalmente, nel caso di procedura di evidenza pubblica andata deserta, il ricorso alla negoziazione diretta con un singolo acquirente di cui all'art. 10, comma 2, secondo periodo TUSP o l'esercizio del diritto di recesso;

RILEVATA la necessità che i servizi ed uffici comunali competenti predispongano le procedure amministrative più adeguate per alienare la partecipazione, in conformità a quanto oggetto della presente deliberazione e secondo i tempi sopra indicati;

TENUTO CONTO che la mancanza od invalidità del presente atto deliberativo renderebbe inefficace l'atto di alienazione della partecipazione di cui trattasi;

VISTA la Deliberazione della Corte dei Conti - Sez. Autonomie n. 19/SEZAUT2017/INPR, del 19/07/2017, recante Linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24, D.Lgs. n. 175/2016;

RICHIAMATO il piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con Deliberazione del Consiglio comunale n. 6 del 30/03/2015, provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento, ai sensi dell'art. 24, c.2, T.U.S.P.;

TENUTO CONTO del parere espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c 1, lettera b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000;

VISTO il parere favorevole reso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica dal Segretario Generale;

VISTO il parere favorevole reso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, in ordine alla regolarità tecnica, per quanto di competenza, dal Responsabile del Settore IV;

VISTO il parere favorevole reso ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.8.2000, n. 267, in ordine alla regolarità contabile dal Responsabile del Settore II;

VISTO l'art. 42 del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

Con votazione, indetta dal Presidente, espressa per alzata di mano ed avente il seguente risultato:

Presenti n. 12 (dodici); Voti favorevoli n. 8 (otto); contrari n. 4 (quattro)(Fioritto Alfredo, Dell'Erede Raffaella, Carnevale Diego, Marinelli Daniele); astenuti n. /,

DELIBERA

Con richiamo alle premesse,

1. DI APPROVARE la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data 23 settembre 2016, accertandole come dalla Relazione tecnica recante la "*Revisione straordinaria delle partecipazioni - Art. 24 D.Lgs. n. 175/2016 e ss.mm.ii.*", allegata quale parte integrante e sostanziale al presente provvedimento (Allegato "A"), che si approva, ed in particolare di autorizzare, per le motivazioni in premessa, il mantenimento delle seguenti partecipazioni societarie dirette:

- Castel di Sangro Servizi S.r.l. - partecipazione totalitaria (100%);
- S.A.C.A. Servizi Ambientali Centro Abruzzo S.p.A. - partecipazione pari al 5,26%;
- COGESA S.p.A. - partecipazione pari allo 0,083% (n. 1 azione);

2. DI PROCEDERE all'alienazione delle seguenti partecipazioni dirette:

- Consorzio P.M.I Alto Sangro - Soc. Cons. a r.l., partecipazione pari al 25,86%, alle seguenti condizioni:
 - a) alienazione della partecipazione detenuta dal Comune entro un anno dalla data del presente provvedimento;
 - b) tenendo conto del valore a patrimonio netto della partecipazione risultante dall'ultimo Bilancio o secondo criteri di valutazione di maggior vantaggio per l'Amministrazione;
 - c) nel rispetto dei principi di pubblicità trasparenza e non discriminazione e fatto salvo il diritto di prelazione dei soci eventualmente previsto dalla legge o dallo statuto;
 - d) di fare salvi, eccezionalmente, nel caso di procedura di evidenza pubblica andata deserta, il ricorso alla negoziazione diretta con un singolo acquirente di cui all'art. 10, comma 2, secondo periodo TUSP o l'esercizio del diritto di recesso;

3. DI INCARICARE i competenti Uffici comunali di predisporre le procedure amministrative per l'attuazione di quanto sopra deliberato;

4. DI DEMANDARE alla Giunta comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo;

5. DI DISPORRE CHE:

- la presente deliberazione sia trasmessa a tutte le Società partecipate dal Comune,
- l'esito della ricognizione straordinaria di cui alla presente deliberazione sia comunicato al MEF con l'apposito applicativo *Partecipazioni* del Dipartimento del Tesoro (<https://portaletesoro.mef.gov.it>);
- copia della presente deliberazione sia inviata alla competente Sezione Regionale di Controllo della Corte dei conti, con le modalità indicate dall'art. 24, c.1 e 3, T.U.S.P. e dall'art. 21, del Decreto correttivo.

Infine, RILEVATA l'urgenza a provvedere,

con votazione, indetta dal Presidente, espressa per alzata di mano ed avente il seguente risultato:

Presenti n. 12 (dodici); Voti favorevoli n. 8 (otto); contrari n. 4 (quattro)(Fioritto Alfredo, Dell'Erede Raffaella, Carnevale Diego, Marinelli Daniele); astenuti n. /,

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del D.Lgs. n. 267/2000.

Il Presidente
F.to Michela D'Amico

Il Segretario Generale
F.to Marisa D'Amico

Il Consigliere Anziano
F.to Castellano Franco

RELATA DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per quindici giorni consecutivi a norma dell'art.124 - 1° comma - del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 e precisamente dal 17/10/2017 al 01/11/2017.

Castel di Sangro, addì

Il Responsabile del Settore
F.to (Davide D'Aloisio)

COPIA

La presente è COPIA CONFORME all'originale esistente in archivio.

Castel di Sangro, addì 17/10/2017

Il Responsabile del Settore
(Davide D'Aloisio)

Allegato "A" alla Deliberazione del Consiglio comunale n. 65 del 29.09.2017

**COMUNE DI CASTEL DI SANGRO
PROVINCIA DELL'AQUILA**

"Revisione straordinaria delle partecipazioni - Art. 24 D.Lgs. n. 175/2016 e ss.mm.ii.",

1. Il quadro normativo

1.1 – Finalità della ricognizione

Il nuovo Testo Unico delle Società Partecipate (TUSP), varato con D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 in vigore dal 23 settembre 2016, stabilisce che le amministrazioni pubbliche sono tenute ad effettuare la ricognizione delle partecipazioni detenute al 23 settembre 2016, data di entrata in vigore del decreto, e procedere alla revisione straordinaria delle stesse alla luce delle nuove disposizioni normative al fine di individuare quelle che non sono riconducibili ad alcuna delle categorie ammesse o che non soddisfano i requisiti di legge, per le quali è prevista l'alienazione entro un anno dalla ricognizione.

Tale revisione straordinaria delle partecipazioni societarie prevista dall'art. 24 del TUSP si affianca, a *tantum*, alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni, imposta annualmente dall'art. 20.

Ai sensi del comma 2 dell'art. 24 del TUSP, inoltre, la revisione straordinaria costituisce un aggiornamento del piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni di cui all'art. 1, comma 612, della legge 23 dicembre 2014 n. 190, già adottato dall'Ente.

1.2 – Tipologia di partecipazioni ammesse dalla legge

All'art. 4 del TUSP, dopo aver affermato il generale limite secondo cui non è ammessa la partecipazione a società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Amministrazione pubblica (art. 4, comma 1), il legislatore indica una ulteriore serie di attività ritenute ammissibili per le società a partecipazione pubblica.

Nel dettaglio, l'art. 4, comma 2, del TUSP stabilisce che le amministrazioni pubbliche possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, dirette o indirette, solo in società di produzione di servizi di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi (art. 4, comma 2, lettera a), e in società di autoproduzione di beni o servizi strumentali agli Enti pubblici partecipanti (art. 4, comma 2, lettera d), nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento.

Si tralasciano gli altri casi specifici di attività ritenute ammissibili per le società a partecipazione pubblica previste dal medesimo comma 2 dell'art. 4 del TUSP in quanto non di interesse per l'Ente in relazione alla deliberazione consiliare di revisione richiesta dalla legge.

1.3 – Società che producono servizi di interesse generale

Per quanto riguarda i servizi di interesse generale notiamo come tale concetto, di derivazione comunitaria, abbia gradualmente sostituito quello classico di **servizi pubblici locali** che si era affermato nel nostro ordinamento nazionale sin dagli anni Novanta.

Del resto già da alcuni anni la giurisprudenza ha confermato l'equivalenza delle due definizioni, sottolineata in particolare dalla Corte Costituzionale che, con sentenza n. 325 del 17.11.2010, ha chiarito che sebbene in ambito comunitario non venga mai utilizzata l'espressione "servizio pubblico locale di rilevanza economica", ma solo quella di "servizio di interesse economico generale" (SIEG), la nozione comunitaria di SIEG, ove limitata all'ambito locale, e quella interna di SPL di rilevanza economica hanno "contenuto omologo".

Infatti, come precisato dalla Suprema Corte, entrambe le suddette nozioni, interna e comunitaria, fanno riferimento, infatti, ad un servizio che:

a) è reso mediante un'attività economica (in forma di impresa pubblica o privata), intesa in senso ampio, come "qualsiasi attività che consista nell'offrire beni o servizi su un determinato mercato";
b) fornisce prestazioni considerate necessarie (dirette, cioè, a realizzare anche "fini sociali") nei confronti di una indifferenziata generalità di cittadini, a prescindere dalle loro particolari condizioni.

Rientrano nell'ambito della categoria dei servizi di interesse generale, tra gli altri, i servizi pubblici di distribuzione del gas naturale, gestione dei rifiuti urbani, trasporto pubblico locale, gestione della sosta tariffata.

1.4 – Società di autoproduzione di beni o servizi strumentali

Per quanto riguarda l'autoproduzione di beni o servizi strumentali si tratta in sostanza delle cosiddette società strumentali, introdotte nel nostro ordinamento dall'art. 13 del DL n. 223 del 4.07.2006.

Il TUSP non offre una definizione di "società strumentale", come invece era stato richiesto dalla Commissione speciale del Consiglio di Stato nel parere reso sulla bozza di Decreto.

L'ambito nel quale gli Enti Locali possono fare ricorso a tale strumento è quello della produzione di beni o servizi strumentali rivolti non all'utenza ma agli stessi enti partecipanti, in via diretta o indiretta, per il soddisfacimento di esigenze proprie degli enti medesimi e quindi per svolgere funzioni di supporto degli stessi. In altri termini, la strumentalità sussiste quando l'attività che le società sono chiamate a svolgere sia rivolta agli stessi enti partecipanti o affidanti per svolgere le funzioni di supporto di tali amministrazioni pubbliche.

La disposizione di cui all'art. 4, comma 2, lettera d, del TUSP che ammette l'attività di "autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli Enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento", deve essere letta congiuntamente al successivo comma 4, che così dispone: "Le società in house hanno come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2. Salvo quanto previsto dall'art. 16, tali società operano in via prevalente con gli enti costituenti partecipanti o affidanti", e questo al fine di evitare forme distorsive della concorrenza. Così disponendo, il legislatore mantiene distinti i due aspetti dell'esclusività dell'oggetto sociale e della prevalente operatività con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti, che, peraltro, devono risultare espressamente dallo statuto sociale.

Si osserva, a margine, che non è sempre agevole identificare un servizio come attività strumentale. Negli ultimi anni sono state numerose le pronunce rese dall'Antitrust che nell'esercizio dell'attività consultiva a favore degli Enti locali è stata chiamata a fugare non pochi dubbi in proposito.

1.5 – Altre partecipazioni ammesse

Come accennato sopra, oltre alle società di produzione di un servizio di interesse generale (art. 4, comma 2, lettera a) e a quelle di autoproduzione di beni o servizi strumentali agli Enti pubblici partecipanti (art. 4, comma 2, lettera d), il legislatore definisce legittima anche la partecipazione ad altri tipi di società che però non risultano di interesse ai fini della presente relazione e quindi non saranno prese in considerazione in sede di analisi.

Si tratta delle società aventi per oggetto sociale esclusivo:

- la progettazione e realizzazione di un'opera pubblica (art. 4, comma 2, lettera b);
- la realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero l'organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale, attraverso un contratto di partenariato (art. 4, comma 2, lettera c);
- servizi di committenza apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici (art. 4, comma 2, lettera e);
- la valorizzazione del patrimonio di amministrazioni pubbliche sulla base di un accordo di programma (art. 4, comma 3).

1.6 – Ulteriori requisiti di ammissibilità

Per essere considerate ammesse dalla normativa non è sufficiente che le partecipazioni oggetto di ricognizione siano riconducibili ad una delle suindicate categorie previste all'art. 4, commi 1, 2, 3 del TUSP, ma è necessario che non ricadano in una delle ipotesi di cui all'art. 20, comma 2 del TUSP.

Tale disposizione prevede che le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in:

- società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, comma 2, lettera b);
- società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, comma 2, lettera c);
- società che, nel triennio precedente 2014/2016, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500 mila euro (art. 20, comma 2, lettera d);

• società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti (art. 20, comma 2, lettera e).

2. Analisi delle singole partecipazioni

Esaurita la premessa sul nuovo quadro normativo, si rende ora necessaria l'analisi delle singole partecipazioni dell'Ente, alla luce delle prescrizioni e dei criteri previsti dal TUSP ed illustrati al precedente punto 1. **I dati analitici sono contenuti nelle schede allegate alla presente, messe a disposizione dalla Corte dei Conti – Sezione Autonomie con Deliberazione n. 19/SEZAUT2017/INPR del 19/07/2017.**

Il Comune di Castel di Sangro detiene le seguenti partecipazioni dirette:

1. Castel di Sangro Servizi S.r.l. - partecipazione totalitaria (100%);
2. Consorzio P.M.I. Alto Sangro - Soc. Cons. a r.l. - partecipazione pari al 25,86%;
3. S.A.C.A. Servizi Ambientali Centro Abruzzo S.p.A. - partecipazione pari al 5,26%;
4. COGESA S.p.A. - partecipazione pari allo 0,083% (n. 1 azione);

2.1 Castel di Sangro Servizi S.r.l. - partecipazione totalitaria (100%)

La Società, istituita nel 2007, a partecipazione diretta totalitaria del Comune di Castel di Sangro, assicura Servizi di pulizia degli edifici pubblici, di aree pubbliche e di custodia, servizi di manutenzione ordinaria e straordinaria del patrimonio comunale, servizi nel campo ambientale e servizi di supporto. Produce quindi servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali e strumentali all'Ente (art. 4, comma 1 e comma 2, lett. d)).

La Società è amministrata da un Amministratore Unico ed ha un numero di dipendenti pari a 22 unità (art. 20, comma 2, lett. b)). La Giunta Comunale, annualmente, fornisce alla Società gli indirizzi per il contenimento della spesa del personale.

La Società non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, comma 2, lett. c)).

Il fatturato medio dell'ultimo triennio risulta essere pari ad € 713.985,33, dunque superiore a 500.00 euro, ai sensi del combinato disposto dell'art. 20, comma 2, lett. d) e dell'art. 26, comma 12-quinques.

Ha registrato perdite in uno (2014) dei 5 esercizi precedenti (art. 20, comma 2, lett. e)):

Non si ritiene vi sia l'esigenza di contenimento dei costi di funzionamento e la necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite dall'art. 4 (art. 20, comma 2, lettere f) e g)).

Conclusivamente, ai sensi dell'art. 24, comma 1, del TUSP, la partecipazione detenuta direttamente dal Comune nella Castel di Sangro Servizi S.r.l., è riconducibile alle categorie di cui all'art. 4, soddisfa i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, o non ricade in una delle ipotesi di cui all'art. 20, comma 2.

Si ritiene di dover mantenere la partecipazione, senza che vengano intraprese azioni di razionalizzazione.

2.2 Consorzio P.M.I. Alto Sangro - Soc. Cons. a r.l. - partecipazione pari al 25,86%

La Società, istituita nell'anno 2003, a partecipazione diretta minoritaria del Comune di Castel di Sangro, assicura servizi di formazione e di aggiornamento professionale. Si ritiene che tali servizi siano strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali e strumentali all'Ente (art. 4, comma 1 e comma 2, lett. d))

E' amministrata da un Amministratore Unico ed ha un numero di dipendenti pari a 1 (una) unità(art. 20, comma 2, lett. c)).

Il fatturato medio dell'ultimo triennio risulta essere pari ad € 88.452,67, dunque inferiore a 500.00 euro, ai sensi del combinato disposto dell'art. 20, comma 2, lett. D) e dell'art. 26, comma 12-quinques.

Ha registrato perdite in uno (2012) dei 5 esercizi precedenti (art. 20, comma 2, lett. e)).

Non si ritiene vi sia l'esigenza di contenimento dei costi di funzionamento e la necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite dall'art. 4 (art. 20, comma 2, lett. g)).

Conclusivamente, ai sensi dell'art. 24, comma 1, del TUSP, la partecipazione minoritaria detenuta direttamente dal Comune nel Consorzio P.M.I. Alto Sangro Soc. Cons. a r.l., è riconducibile alle categorie di cui all'art. 4, ricade però nella ipotesi di cui all'art. 20, comma 2, lett. d) e art. 26, comma 12-quinques del TUSP. Si ritiene pertanto di dover alienare la partecipazione del Comune nel Consorzio, partecipazione pari al 25,86%, alle seguenti condizioni:

- alienazione della partecipazione detenuta dal Comune entro un anno dalla data del presente provvedimento;
- tenendo conto del valore a patrimonio netto della partecipazione risultante dall'ultimo Bilancio o secondo criteri di valutazione di maggior vantaggio per l'Amministrazione;
- nel rispetto dei principi di pubblicità trasparenza e non discriminazione e fatto salvo il diritto di prelazione dei soci eventualmente previsto dalla legge o dallo statuto;
- di fare salvi, eccezionalmente, nel caso di procedura di evidenza pubblica andata deserta, il ricorso alla negoziazione diretta con un singolo acquirente di cui all'art. 10, comma 2, secondo periodo TUSP o l'esercizio del diritto di recesso.

Il Capitale sociale della partecipata è di 30.000 euro, con una quota di partecipazione del Comune pari ad € 7.758 (25,86%). Non si prevedono economie dalla dismissione ma solo la maggiore entrata derivante dal corrispettivo di alienazione.

2.03. S.A.C.A. Servizi Ambientali Centro Abruzzo S.p.A. - partecipazione pari al 5,26%;

La Società, istituita nel 1995, a partecipazione diretta minoritaria del Comune di Castel di Sangro, assicura il Servizio Idrico Integrato nell'Ambito di riferimento, quindi svolge attività di conduzione e gestione degli impianti e reti e dell'erogazione dei servizi relativi al ciclo integrato delle acque. Produce servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali e di interesse generale (art. 4, comma 1 e comma 2, lett. a)).

E' amministrata da un Amministratore Unico ed ha un numero di dipendenti pari a 65 unità (art. 20, comma 2, lett. c)).

La Società non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, comma 2, lett. c)).

Il fatturato medio dell'ultimo triennio risulta essere pari ad € 9.433.769,33, dunque superiore a 500.00 euro, ai sensi del combinato disposto dell'art. 20, comma 2, lett. d) e dell'art. 26, comma 12-quinques.

Ha registrato perdite in uno (2011) dei 5 esercizi precedenti (art. 20, comma 2, lett. e)).

Non si ritiene vi sia l'esigenza di contenimento dei costi di funzionamento e la necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite dall'art. 4 (art. 20, comma 2, lett. g)):

Conclusivamente, ai sensi dell'art. 24, comma 1, del TUSP, la partecipazione detenuta direttamente dal Comune nella S.A.C.A. S.p.A., è riconducibile alle categorie di cui all'art. 4, soddisfa i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, e non ricade in una delle ipotesi di cui all'art. 20, comma 2.

Si ritiene di dover mantenere la partecipazione, senza che vengano intraprese azioni di razionalizzazione.

2.4 COGESA S.p.A. - partecipazione pari allo 0,083% (n. 1 azione);

La Società, istituita nel 1998, a partecipazione diretta minoritaria del Comune di Castel di Sangro, assicura il Ciclo integrato dei rifiuti e quindi svolge le attività di raccolta, trattamento e

smaltimento dei rifiuti e recupero dei materiali. Produce dunque servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali e di interesse generale (art. 4, comma 1 e comma 2, lett. a)).

E' amministrata da un Amministratore Unico ed ha un numero di dipendenti pari a 121 unità (art. 20, comma 2, lett. c)).

La Società non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, comma 2, lett. c)).

Il fatturato medio dell'ultimo triennio risulta essere pari ad € 10.581.513,33, dunque superiore a 500.00 euro, ai sensi del combinato disposto dell'art. 20, comma 2, lett. D) e dell'art. 26, comma 12-quinques.

Non ha registrato perdite d'esercizio nei 5 esercizi precedenti.

Non si ritiene vi sia l'esigenza di contenimento dei costi di funzionamento e la necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite dall'art. 4 (art. 20, comma 2, lettere f) e g)):

Conclusivamente, ai sensi dell'art. 24, comma 1, del TUSP, la partecipazione detenuta, direttamente dal Comune nella COGESA S.p.A., è riconducibile alle categorie di cui all'art. 4, soddisfa i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, e non ricade in una delle ipotesi di cui all'art. 20, comma 2.

Si ritiene di dover mantenere la partecipazione, senza che vengano intraprese azioni di razionalizzazione.

Si fa infine riferimento al piano operativo di razionalizzazione già adottato ai sensi dell'art. 1, c. 612, legge 23 dicembre 2014 n. 190, con Deliberazione del Consiglio comunale n. 6 del 30/03/2015, provvedimento del quale il presente atto ricognitivo costituisce aggiornamento ai sensi dell'art. 24, c.2, T.U.S.P..

3. CONCLUSIONI

Si ritiene quindi, per le motivazioni in premessa, di dover mantenere, senza interventi di razionalizzazione, le seguenti partecipazioni societarie dirette:

- Castel di Sangro Servizi S.r.l. - partecipazione totalitaria (100%);
- S.A.C.A. Servizi Ambientali Centro Abruzzo S.p.A. - partecipazione pari al 5,26%;
- COGESA S.p.A. - partecipazione pari allo 0,083% (n. 1 azione);

e di procedere all'alienazione delle seguenti partecipazioni dirette:

- Consorzio P.M.I Alto Sangro - Soc. Cons. a r.l., partecipazione pari al 25,86%, alle condizioni sopra specificate.

Castel di Sangro, 25 settembre 2017



Il Segretario Generale
Dott.ssa Marisa D'Amico

**LINEE GUIDA PER LE RICOGNIZIONI E I PIANI DI RAZIONALIZZAZIONE
DEGLI ORGANISMI PARTECIPATI DAGLI ENTI TERRITORIALI
(ART. 24 D.LGS. N. 175/2016)**

01. SCHEDA ANAGRAFICA

Tipologia Ente:

Comune

Denominazione Ente:

ABRUZZO

CASTEL DI SANGRO

Codice fiscale dell'Ente:

82000330660

L'ente ha già adottato il piano operativo di razionalizzazione ai sensi dell'art. 1 co. 612, l. n. 190/2014

SI



Dati del referente/responsabile per la compilazione del piano

SECRETARIO GENERALE

Nome:

MARISA

Cognome:

D'AMICO

Recapiti:

Indirizzo:

VIA SANGRO

Telefono:

0864/8242207

Fax:

0864/8242216

Posta elettronica:

marisa.damico@comune.casteldisangro.ag.it

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare se la società:

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La Società produce servizi strettamente necessari per le finalità istituzionali del Comune di Castel di Sangro.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare se la società:

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sex/ies)
- Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:
 - È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
 - Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
 - Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
 - Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
 - Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
 - Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)
 - Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
 - Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
 - Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
 - Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
 - Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)
 - Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
 - Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La Società produce servizi strettamente necessari per le finalità istituzionali del Comune di Castel di Sangro.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare se la società:

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La Società produce servizi strettamente necessari per le finalità istituzionali del Comune di Castel di Sangro. Affidataria del S.I.I. a livello di ambito, assicura un servizio di interesse generale.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.01. Finalità perseguite e attività ammesse (articoli 4 e 26)

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare se la società:

- Rientra nell'Allegato "A" del d.lgs. n. 175/2016 (art. 26, co. 2)
- Ha come oggetto esclusivo la gestione di fondi europei per conto dello Stato o delle Regioni, ovvero la realizzazione di progetti di ricerca finanziati dalle istituzioni dell'Unione Europea (art. 26, co. 2)
- È stata esclusa, con deliberazione adottata ai sensi dell'art. 4 co. 9, secondo periodo, dall'applicazione totale o parziale delle disposizioni del medesimo articolo (solo per le società partecipate dalle Regioni/Prov. Aut.)
- È destinataria dei provvedimenti di cui al d.lgs. n. 159/2011 (art. 26, co. 12-bis)
- È autorizzata alla gestione delle case da gioco, ai sensi della legislazione vigente (art. 26, co. 12-sexies)

Qualora non sia stata selezionata alcuna delle opzioni indicate ai punti precedenti, indicare se la società:

- È costituita in attuazione dell'art. 34 del regolamento CE n. 13/2013 - Gruppi d'Azione Locale (art. 4, co. 6)
- Ha per oggetto sociale prevalente la gestione di spazi fieristici e l'organizzazione di eventi fieristici (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la realizzazione e la gestione di impianti di trasporto a fune per la mobilità turistico-sportiva in aree montane (art. 4, co. 7)
- Ha per oggetto sociale prevalente la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, co. 7)
- Ha caratteristiche di spin off o di start up universitario, o analoghe a quelle degli enti di ricerca, ovvero gestisce aziende agricole con funzioni didattiche (art. 4, co. 8)
- Produce un servizio di interesse generale a rete (di cui all'art. 3-bis del d.l. 138/2011) fuori dall'ambito territoriale di riferimento, con affidamento dei servizi, in corso e nuovi, tramite procedure ad evidenza pubblica (art. 4, co. 9-bis)
- Produce beni e servizi strettamente necessari per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'ente (art. 4, co. 1)
- Produce un servizio di interesse generale (art. 4, co. 2, lett. a)
- Progetta e realizza un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche (art. 4, co. 2, lett. b)
- Realizza e gestisce un'opera pubblica ovvero organizza e gestisce un servizio di interesse generale attraverso un contratto di partenariato pubblico/privato (art. 4, co. 2, lett. c)
- Produce beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti o alla svolgimento delle loro funzioni (art. 4, co. 2, lett. d)
- Svolge servizi di committenza (art. 4, co. 2, lett. e)
- Valorizza il patrimonio immobiliare dell'amministrazione partecipante (art. 4, co. 3)

Indicare le motivazioni della riconducibilità o meno ai vincoli di scopo di cui al co. 1 o ad una delle attività di cui ai commi 2 e 3, anche con riferimento alle società che svolgono le attività di cui ai commi 6, 7, 8:

La Società produce servizi strettamente necessari per le finalità istituzionali del Comune di Castel di Sangro. Assicura il Ciclo Integrato dei rifiuti e produce quindi un servizio di interesse generale.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)Denominazione società partecipata: (b)Tipo partecipazione: (c)Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015:

Numero medio dipendenti (a)	22,00
Numero amministratori	1
di cui nominati dall'Ente	1
Numero componenti organo di controllo	0
di cui nominati dall'Ente	0

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2015	1.149,00
2014	-223.486,00
2013	137,00
2012	51,00
2011	487,00

Importi in euro

Costo del personale (f)	559.040,00
Compensi amministratori	7.200,00
Compensi componenti organo di controllo	

Importi in euro

FATTURATO	
2015	659.835,00
2014	740.748,00
2013	741.373,00
FATTURATO MEDIO	713.985,33

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Non sussistono le condizioni di cui all'art. 20, comma 2, del D.Lgs. N. 175/2016 e ss.mm.ii.. Il contenimento dei costi di funzionamento non si rende ad oggi necessario in quanto sono state attuate politiche di contenimento dei costi.

Azioni da intraprendere:

Si propone quindi il mantenimento della Società senza interventi di razionalizzazione.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)Denominazione società partecipata: (b)Tipo partecipazione: (c)Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015:

Numero medio dipendenti (e)	1,00
Numero amministratori	1
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	0
di cui nominati dall'Ente	0

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2015	16.024,00
2014	12.403,00
2013	25.600,00
2012	-20.504,00
2011	0,00

Importi in euro

Costo del personale (f)	21.868,00
Compensi amministratori	0,00
Compensi componenti organo di controllo	0,00

Importi in euro

FATTURATO	
2015	85.652,00
2014	112.160,00
2013	67.546,00
FATTURATO MEDIO	88.452,67

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Con riferimento ai punti precedenti, si può affermare che sussiste la condizione di cui alla lettera d), comma 2, dell'art. 20 e di cui all'art. 26, comma 12 quinquies, in quanto il fatturato del triennio è inferiore a 500.000 euro.

Azioni da intraprendere:

Si propone la alienazione della partecipazione, da perfezionare entro 1 anno, nel rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione, fatto salvo il diritto di prelazione dei soci, se previsto dalla legge o dallo statuto

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.

(f): Inserire la voce B9 del Conto economico.

(g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015:

Numero medio dipendenti (e)	65,00
Numero amministratori	1
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	0

Importi in euro

Costo del personale (f)	3.110.722,00
Compensi amministratori	25.607,00
Compensi componenti organo di controllo	33.776,00

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2015	254.408,00
2014	199.342,00
2013	96.319,00
2012	285.037,00
2011	497.016,00

Importi in euro

FATTURATO	
2015	9.929.895,00
2014	9.189.065,00
2013	9.182.348,00
FATTURATO MEDIO	9.433.769,33

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Come sopra evidenziato, non sussiste nessuna delle condizioni di cui all'art. 20, comma 2, del D.Lgs. N. 175/2016 e ss.mm.ii.. In particolare non si ritiene necessaria la aggregazione.

Azioni da intraprendere:

Si propone il mantenimento della partecipazione, senza che venga intrapresa alcuna azione di razionalizzazione.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
 (b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
 (c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
 (d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
 (e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
 (f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
 (g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

03. REQUISITI TESTO UNICO DELLE SOCIETÀ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA

03.02. Condizioni art. 20, co. 2

Compilare una scheda per ciascuna società

Progressivo società partecipata: (a)

Denominazione società partecipata: (b)

Tipo partecipazione: (c)

Attività svolta: (d)

Indicare i seguenti dati con riferimento all'esercizio 2015:

Numero medio dipendenti (e)	121,00
Numero amministratori	1
di cui nominati dall'Ente	0
Numero componenti organo di controllo	3
di cui nominati dall'Ente	0

Importi in euro

Costo del personale (f)	4.564.159,00
Compensi amministratori	26.362,00
Compensi componenti organo di controllo	20.472,00

Importi in euro

RISULTATO D'ESERCIZIO (g)	
2015	19.223,00
2014	5.638,00
2013	4.403,00
2012	4.793,00
2011	610,04

Importi in euro

FATTURATO	
2015	13.037.941,00
2014	9.732.665,00
2013	8.973.934,00
FATTURATO MEDIO	10.581.513,33

Sussistenza delle condizioni di cui all'art. 20, co. 2:

- La partecipazione societaria non rientra in alcuna delle categorie di cui all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. a)
- Società priva di dipendenti o con numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, co. 2, lett. b)
- Svolgimento di attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c)

Indicare quali società/enti strumentali:

- Fatturato medio non superiore a 500.000 euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d e art. 26, co. 12-quinquies)
- Perdite in 4 dei 5 esercizi precedenti (per società che non gestiscono un servizio di interesse generale) (art. 20, co. 2, lett. e)
- Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art. 20, co. 2, lett. f)
- Necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g)

Indicare le motivazioni della sussistenza o meno delle condizioni di cui ai punti precedenti:

Come sopra evidenziato, non sussistono le condizioni di cui all'art. 20, comma 2, del D.Lgs. N. 175/2016 e ss.mm.ii.. Si ritiene non necessaria la aggregazione con altre società.

Azioni da intraprendere:

Si propone quindi il mantenimento della partecipazione, senza che venga intrapresa alcuna azione di razionalizzazione.

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
 (b): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
 (c): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.
 (d): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).
 (e): Inserire il numero medio di dipendenti come da nota integrativa al bilancio.
 (f): Inserire la voce B9 del Conto economico.
 (g): Inserire il risultato d'esercizio al netto delle imposte.

04. MANTENIMENTO SENZA INTERVENTI DI RAZIONALIZZAZIONE

Compilare un record per ciascuna partecipazione che si intende mantenere senza interventi di razionalizzazione

Progressivo A	Denominazione società B	Tipo di partecipazione C	Attività svolta D	% Quota di partecipazione E	Motivazioni della scelta F
Dir_1	01714910666	CASTEL DI SANGRO SERVIZI SRL	SERVIZI DI PULIZIA IMMOBILI, DI PULIZIA E	100,00	Al sensi dell'art. 24, comma 1, del D.Lgs.n. 175/2016 la scelta di mantenimento della partecipazione senza alcun intervento di razionalizzazione è dettata dalla stretta necessità della società rispetto alle finalità dell'Ente, svolgendo altresì la Società attività
Dir_3	92006600669	S.A.C.A. SERVIZI AMBIENTALI CENTRO	SERVIZIO DEL CICLO IDRICO INTEGRATO	5,26	Al sensi dell'art. 24, comma 1, del D.Lgs.n. 175/2016 la scelta di mantenimento della partecipazione senza interventi di razionalizzazione è dettata dalla stretta necessità della società rispetto alle finalità dell'Ente, svolgendo altresì la Società attività
Dir_4	92007760660	COGESA SPA	SERVIZIO RACCOLTA, TRATTAMENTO E SMALTIMENTO	0,083	Al sensi dell'art. 24, comma 1, del D.Lgs.n. 175/2016, la scelta di mantenimento della partecipazione senza interventi di razionalizzazione è dettata dalla stretta necessità della società rispetto alle finalità dell'Ente, svolgendo altresì la Società attività

Colonna A: Inserire uno dei progressivi indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Colonna B: Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Colonna C: Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), oppure in parte direttamente e in parte indirettamente.

Colonna D: Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

Colonna E: Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

Colonna F: Indicare, ai sensi dell'art. 24 co. 1, la/le motivazioni della scelta di mantenimento della partecipazione senza alcun intervento di razionalizzazione.

Allo scopo, specificare la sussistenza dei requisiti indicati dalla scheda 03.01 (stretta necessità della società alle finalità dell'ente e svolgimento da parte della medesima di una delle attività consentite dall'art. 4). In caso di attività inerenti ai servizi pubblici locali, esplicitare le ragioni della convenienza economica dell'erogazione del servizio mediante la società anziché in forme alternative (gestione diretta, azienda speciale, ecc.) e della sostenibilità della scelta in termini di costo-opportunità per l'ente. Con riferimento alle condizioni di cui alla scheda 03.02, dichiarare espressamente che non ricorrono le condizioni ivi indicate e darne motivazione. In relazione ai servizi pubblici a rete di rilevanza economica, dare dimostrazione della non necessità di operazioni di aggregazione con altre società operanti nello stesso settore e del fatto che la società svolge servizi non compresi tra quelli da affidare per il tramite dell'Ente di Governo d'Ambito.

05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.02. Cessione/Alienazione quote

Compilare una scheda per ciascuna partecipazione che si intende cedere/alienare

Progressivo società partecipata: (a) Quota di partecipazione detenuta: (b)

Denominazione società partecipata: (c) Quota di partecipazione da cedere/alienare: (d)

Tipo partecipazione: (e)

Attività svolta: (f)

Selezionare le motivazioni della scelta:

(g)

In caso di scelta dell'opzione "altro", specificare:

Fornire ulteriori dettagli sulle motivazioni della scelta:

L'azione di razionalizzazione che consiste nella alienazione della partecipazione, discende dal combinato disposto dell'art. 20, comma 2, lett. D) e dell'art. 26, comma 12 quinquies, del TUSP

Indicare le modalità di attuazione della cessione/alienazione:

Le modalità di attuazione della cessione dovranno tenere conto del rispetto dei principi di pubblicità trasparenza e non discriminazione, fatto salvo il diritto di prelazione dei soci eventualmente previsto dalla legge o dallo statuto.

Indicare i tempi stimati per il perfezionamento della cessione/alienazione:

La cessione della partecipazione detenuta dal Comune dovrà perfezionarsi entro un anno dalla data del presente provvedimento, così come previsto dal TUSP.

Indicare una stima dei risparmi attesi:

Il capitale sociale della società è pari a 30.000 euro con una quota di partecipazione del Comune pari ad € 7.758 (pari al 25,86%)

(a): Inserire uno dei progressivi già indicati nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(b): Inserire la quota complessiva di partecipazione dell'Amministrazione, sommando le quote dirette (02.01 colonna E) e indirette (02.02 colonna G).

(c): Inserire la ragione sociale come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(d): Inserire la quota di partecipazione che si intende cedere/alienare.

(e): Indicare il tipo di partecipazione distinguendo i casi in cui la società sia partecipata direttamente, indirettamente (tramite altra società/organismo), ovvero in parte direttamente e in parte indirettamente.

(f): Inserire l'attività svolta come indicata nelle schede di ricognizione (02.01; 02.02).

(g): Vedi scheda 06. "Appendice_motivazioni".

05. AZIONI DI RAZIONALIZZAZIONE

05.05. Riepilogo

Azione di razionalizzazione	Progressivo	Denominazione società	% Quota di partecipazione	Tempi di realizzazione degli interventi	Risparmi attesi (Importo)
Contenimento dei costi					
	02	CONSORZIO PMI ALTO SANGRO Soc. Cons. a r.l.	25,86	1 ANNO	0
Cessione/Allenzazione quote					
Liquidazione					
Fusione/Incorporazione					